

# **CODICE ETICO**

## **DI AGROCHIMICA DISTRIBUZIONE S.R.L.**

Versione	01_2023
Ultimo aggiornamento	Luglio 2023

---

## **Sommario**

L'indice è vuoto perché non stai utilizzando gli stili paragrafo che hai scelto di visualizzarli.

<b>5. Rapporti con soggetti o enti esterni</b>	<b>p.8</b>
<b>a) Fornitori e Prestatori di servizi</b>	<b>p.10</b>
<b>b) Utenti delle strutture</b>	<b>p.10</b>
<b>c) Rapporti con le istituzioni</b>	<b>p.11</b>
<b>d) Rapporti con i mass media</b>	<b>p.11</b>
<b>6. Conflitto di interessi</b>	<b>p.12</b>
<b>7. Provvedimenti sanzionatori</b>	<b>p.13</b>
<b>8. Entrata in vigore</b>	<b>p.14</b>

## 1. Premessa

Agrochimica Distribuzione S.r.l. (di seguito, “**Agrochimica**” o “**Società**”) da anni offre esperienza e un'elevata specializzazione per quanto attiene la fornitura di prodotti e macchinari per l'agricoltura: dalla semplice vendita di fertilizzanti e concimi fino al macchinario più complesso per lavorazioni professionali.

La gamma di prodotti a disposizione è ampia e in grado di soddisfare le richieste sia di coloro che operano nel settore agricolo o del giardinaggio, sia per coloro che affrontano tale settore in modo amatoriale e come passatempo e che vanno a curare giornalmente il loro orto o spazio verde.

Agrochimica e tutto l'organo Amministrativo nel convincimento che una corretta gestione non possa prescindere dall'etica nella conduzione delle attività, informa la propria condotta al rispetto del presente Codice Etico.

Il Codice Etico definisce l'insieme di valori che Agrochimica riconosce, accetta e condivide nonché l'insieme delle responsabilità che la stessa assume verso l'interno e verso l'esterno, ispirandosi ai principi di correttezza e trasparenza nella conduzione dello scopo mutualistico.

Con il Codice Etico vengono enunciati i principi etici ed i doveri morali ai quali dovrà essere improntato il comportamento di tutti coloro che (soci, organi sociali, dipendenti, collaboratori, fornitori, partner, etc, di seguito complessivamente anche “**Destinatari**”), a qualunque titolo, ognuno per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio ruolo, collaborano e cooperano al perseguimento dei fini della Società, anche nell'ambito delle relazioni che la stessa intrattiene con i terzi.

Il Codice Etico rappresenta un mezzo efficace per prevenire comportamenti non responsabili e/o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto di Agrochimica perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri soci, dipendenti e collaboratori, i quali devono astenersi da qualunque comportamento che possa ledere l'immagine della stessa.

Il Codice Etico diviene così il principale strumento di messa a punto e quindi di realizzazione dell'etica all'interno della Società ed è un mezzo che promuove la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane ed aziendali, supportando la reputazione in modo da consolidare ed estendere la fiducia nei confronti dei terzi che intrattengono rapporti con Agrochimica.

Il Presente Codice Etico è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione dei principi in esso codificati all'interno di Agrochimica Distribuzione S.r.l. nonché fungere da elemento distintivo della stessa nei rapporti con i terzi.

Il Codice Etico, le sue modifiche o integrazioni vengono approvate dall'organo Amministrativo.

Agrochimica e per essa la sua organizzazione interna, si impegna a condurre le proprie attività nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti, ai principi di ordine pubblico e alle condotte generalmente accettate, respingendo ogni pratica illegale e contraria alla correttezza professionale, e approfondendo ogni sforzo per il raggiungimento del massimo livello di comportamento etico.



## **2. Principi Generali**

### **2.1. Oggetto e finalità**

Il Codice Etico è un documento ufficiale di Agrochimica Distribuzione S.r.l.

Esso ha per oggetto l'individuazione dei principi etici e degli standard morali, comportamentali e professionali che concorrono ad indirizzare l'attività della Società, e che rilevano ai fini della prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il presente Codice Etico si pone come finalità la moralizzazione e l'applicazione di principi di comportamento in tutti i rapporti, sia interni che esterni: rapporti con i dipendenti, collaboratori, partner, clienti, fornitori, Istituzioni pubbliche o private e con ogni altro soggetto interessato.

Agrochimica si pone tra i principali obiettivi: di formalizzare l'impegno a comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza, di tutelare i legittimi interessi dei soci e di tutte le parti correlate alla Società, di evitare ogni condotta che possa facilitare il compimento di qualsiasi tipo di atto illecito, nonché di preservare una positiva reputazione aziendale ed evitare anche solo l'apparenza di scorrettezze.

### **2.2. Ambito di applicazione**

I principi ed i valori individuati nel presente Codice Etico devono essere costantemente osservati dai dipendenti e collaboratori interni di Agrochimica nell'espletamento della propria attività lavorativa.

Altresì ciascun componente degli organi sociali, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, è tenuto ad osservare integralmente i principi e i valori contenuti nel presente Codice Etico, nel rispetto delle persone e delle regole e della collaborazione reciproca.

Tali principi e valori devono essere osservati anche da tutti i collaboratori esterni alla Società, tra i quali: partner, professionisti, consulenti, rappresentanti a vario titolo, clienti, fornitori e tutti coloro che hanno rapporti con la medesima.

### **2.3. Valori morali**

Tutte le azioni, operazioni, transazioni, e, più in generale, i comportamenti tenuti dal personale in merito alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità devono essere ispirati alla massima trasparenza, correttezza, diligenza, equità, obiettività, lealtà, collaborazione, onestà, integrità morale, rigore professionale e senso di responsabilità nei confronti della Società, nell'osservanza delle leggi, procedure e regolamenti vigenti, e nel rispetto del Codice Etico.

In particolare, deve intendersi per:

- *trasparenza*, la chiarezza, analiticità e completezza dell'informazione e delle attività svolte;



- *correttezza*, la conformità alle norme ed ai principi di comportamento di generale accettazione;
- *diligenza*, il comportamento prudente, il rispetto delle norme statuite e degli ordini interni;
- *equità*, l'imparzialità e la neutralità di valutazione.

I valori etici e morali precedentemente individuati devono dunque costituire un dovere costante e sistematico della condotta operativa di ogni singolo dipendente.

Tale impegno deve valere anche per i collaboratori, consulenti e per chiunque abbia rapporti con Agrochimica.

A tal fine, Agrochimica assicura la massima divulgazione del presente Codice Etico, anche verso soggetti "terzi" con cui la stessa intrattiene rapporti, e verso tutti coloro che, a diverso titolo, sono tenuti all'osservanza ed alla concreta attuazione delle disposizioni contenute.

### **3. Dipendenti**

I vertici della Società, nello svolgimento della propria attività, devono costituire un esempio e modello di riferimento, manifestando costantemente una condotta moralmente ineccepibile, veritiera, corretta e trasparente.

Tutti i dipendenti devono favorire la collaborazione con i colleghi, promuovere lo spirito di collaborazione, di fiducia, di rispetto reciproco, al fine di mantenere e migliorare il clima tra i dipendenti, nonché l'immagine della Società, trasmettendo tali valori anche all'esterno.

Agrochimica persegue il rispetto del principio delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro, senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, età condizione di diversa abilità; persegue e sostiene la protezione dei diritti umani internazionalmente affermati.

#### **3.1. Registrazione delle operazioni e diffusione delle informazioni**

Ogni operazione di Agrochimica deve avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

I dipendenti della Società, nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono provvedere a registrare ed elaborare dati, informazioni e conoscenze con accuratezza, correttezza e completezza.

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.



La comunicazione e la diffusione di dati e informazioni deve essere effettuata avendo cura di verificarne preventivamente la correttezza e la completezza, al fine di evitare di creare all'esterno impressioni e convincimenti errati o imprecisi sulla Società, o di fornire informazioni tendenziose o non veritiere.

È vietata ogni forma di divulgazione a terzi delle informazioni riservate e comunque ad uso interno di Agrochimica.

La circolazione interna delle informazioni è limitata ai soggetti portatori di un effettivo interesse a conoscerle e ad utilizzarle, i quali si devono astenere dal parlarne senza motivo o in luoghi non appropriati, anche per evitare di incorrere in rivelazioni involontarie.

Ogni informazione e dato personale dei dipendenti, collaboratori e Organi sociali è da considerare riservato e protetto; non potrà essere diffuso senza la collaborazione del soggetto interessato.

### ***3.2. Informazione e dati di natura contabile, economica e finanziaria***

Agrochimica impiega responsabilmente le risorse. Le registrazioni e le evidenze contabili, economiche e finanziarie della Società devono ispirarsi ai valori del presente Codice Etico, devono essere tenute in modo preciso e veritiero, e devono poter essere assoggettate a puntuali attività di controllo e di verifica.

Tutti i dipendenti sono tenuti a garantire che le informazioni siano aggiornate e complete; i dipendenti dell'Area Amministrativa-Contabile in particolare, hanno la responsabilità specifica di garantire che le prassi contabili della Società assicurino ai soggetti suindicati una piena, corretta, precisa e tempestiva collaborazione nel fornire dati economici e finanziari della Società stessa.

È vietata da parte del personale dipendente la divulgazione a terzi dei dati contabili e delle informazioni economiche e finanziarie di Agrochimica.

I dipendenti che fossero a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, alterazioni delle registrazioni contabili e/o documenti correlati, e che evidenziassero anomalie o situazioni non congrue e coerenti, sono tenuti a darne immediata comunicazione agli Amministratori o all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.

Per nessun motivo possono essere mantenuti fondi o consistenze attive non adeguatamente registrate.

### ***3.3. Riservatezza***

I dipendenti di Agrochimica devono prestare la massima attenzione nel trattamento dei dati e devono tenere strettamente riservate e protette le informazioni e le conoscenze acquisite, elaborate



e gestite nello svolgimento della propria attività lavorativa, in riferimento ad attività sia attuali che di possibile attuazione.

Le informazioni, i dati e le conoscenze di cui sopra non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, né all'interno né all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

I dipendenti, ai quali venisse richiesto dall'esterno di comunicare o diffondere dati, notizie e informazioni aziendali riservate su Agrochimica, sui beneficiari dei finanziamenti, ovvero mostrare o fornire copia di documenti, devono astenersi dal fornire direttamente o indirettamente le informazioni, indirizzando la richiesta all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di controllo di sua competenza. I vertici di Agrochimica e tutti i dipendenti sono tenuti a prestare la propria piena collaborazione a tale scopo.

### **3.4. Privacy**

I dipendenti della Società, responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, devono attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite in merito da Agrochimica e, comunque, sono tenuti a riservare ai dati personali il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza e sicurezza.

## **4. Patrimonio aziendale**

Il patrimonio aziendale di Agrochimica è costituito da beni fisici materiali, quali ad esempio fabbricati, impianti, automezzi, arredi e macchine elettroniche d'ufficio e da beni immateriali, quali ad esempio software, informazioni riservate, *know-how*, conoscenze tecniche sviluppate dai dipendenti dell'azienda.

Al fine della salvaguardia degli interessi della Società, deve essere cura di tutto il personale garantire, nell'espletamento delle proprie mansioni, la protezione e conservazione dei beni aziendali ed impedirne l'uso fraudolento ed improprio, essendo vietato l'impiego non razionale di mezzi e risorse.

La salvaguardia del patrimonio di Agrochimica comprende anche la custodia e la protezione dei beni materiali ed intellettuali, nonché delle informazioni e dei dati di proprietà aziendale, dei quali i dipendenti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio. Per l'importanza di tali informazioni i dipendenti devono essere consapevoli che la diffusione non autorizzata, la manomissione, l'uso indebito o la perdita di tali beni può arrecare gravi danni alla Società.

I dipendenti possono utilizzare i beni indicati solo nell'interesse di Agrochimica e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni, ovvero per il raggiungimento degli scopi autorizzati dalle funzioni interessate.

Agrochimica tutela e protegge il patrimonio aziendale, anche dotandosi di strumenti per prevenire fenomeni di appropriazione indebita, furto e truffa in danno alla stessa.

## **5. Rapporti con soggetti o enti esterni**

### **5.1. Nozioni generali**

Il personale di Agrochimica è tenuto, nei rapporti con l'esterno, ad un comportamento impostato nel rispetto delle leggi e nel rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza, diligenza, equità, così come definiti dal presente Codice Etico.

Nei rapporti, relazioni commerciali e promozionali sono proibite pratiche illegali, comportamenti collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali per sé o per altri, contrari alle leggi, ai regolamenti e ai principi oggetto del presente Codice Etico.

Il personale di Agrochimica che, a seguito dell'erogazione di finanziamenti pubblici, entrasse a conoscenza di una diversa destinazione e utilizzo dei contributi ricevuti, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

A tutti i soggetti, indicati nel paragrafo "Ambito di applicazione", che svolgono attività lavorativa a favore della Società, è fatto assoluto divieto di:

- avviare e svolgere, di fatto, pratiche corruttive ai sensi degli articoli dal 317 al 320 del Codice penale, consistenti in corruzioni attive (offrire denaro o altre utilità a pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio) o corruzioni passive (accondiscendere alle richieste di denaro o di altre utilità da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio);
- avviare e svolgere, di fatto, pratiche contro il patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici, correlate ad erogazioni pubbliche, che possono comportare: malversazioni a danno dello Stato (destinazione di somme ricevute dallo Stato o da altri enti pubblici, per finalità diverse da quelle per le quali le somme erano state erogate); indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (ottenimento di somme dallo Stato o da altri enti pubblici, esibendo false dichiarazioni, attestazioni o documentazioni); truffa in danno dello Stato (porre in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e arrecare danno allo Stato, al fine di realizzare un ingiusto profitto), frode informatica in danno dello Stato (ottenere un ingiusto profitto, arrecando danni allo Stato, attraverso alterazioni delle modalità di funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti);
- accedere a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- ricevere materiale relativo alla pornografia minorile;





- avviare partnership con società operanti in settori di attività che siano di ostacolo allo sviluppo umano e violazione dei diritti fondamentali della persona, quali, a titolo esemplificativo, la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minore ed il turismo nelle aree geografiche note per il c.d. “turismo sessuale”.

Nei rapporti con utenti, con fornitori e con terzi, i dipendenti di Agrochimica non possono richiedere o accettare offerte di denaro o regalie tendenti ad ottenere vantaggi reali o apparenti di varia natura per la Società.

In ogni caso atti di cortesia commerciale non devono mai essere compiuti in circostanze tali da poter dare origine a sospetti di illiceità.

L’acquisizione di informazioni relative a terzi, che siano di fonte pubblica o privata, mediante enti e/o organizzazioni specializzate deve essere attuata con mezzi leciti nel rispetto delle leggi vigenti (quale, ad esempio, la normativa relativa alla privacy).

Agrochimica in generale non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente. Per tali ragioni è fatto divieto ai Destinatari del Codice di offrire omaggi, o altre utilità che possano integrare gli estremi della violazione di norme, o siano in contrasto con il Codice, o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo d’immagine.

## **5.2. Relazioni di natura commerciale**

Il personale di Agrochimica che intrattiene rapporti con i clienti, fornitori, consulenti e soggetti che svolgono qualsiasi attività direttamente per la Società o per conto di essa, deve fondare tali rapporti sui principi precedentemente richiamati nel presente Codice Etico.

### ***a) Fornitori e Prestatori di servizi***

La selezione di fornitori e l’indicazione delle condizioni di acquisto di beni e di servizi devono avvenire sulla base di parametri obiettivi legati al prezzo ed alla tariffa, alla qualità del bene e del servizio, alle modalità di svolgimento del servizio e alla garanzia di assistenza, valutati con imparzialità e correttezza.

Nella scelta dei fornitori deve inoltre essere garantita la trasparenza ed il rispetto delle procedure.

Agrochimica ha un primario interesse a:

- soddisfare pienamente le esigenze degli utenti fruitori dei servizi offerti dalla Società;
- creare un solido rapporto ispirato alla massima correttezza, cortesia, efficienza;



- mantenere un atteggiamento professionale, leale e collaborativo.

Agrochimica si impegna a non intrattenere relazioni, sia dirette che indirette, con persone delle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità.

Nell'avviare, quindi, relazioni o nella gestione dei rapporti già esistenti, è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di:

- intrattenere rapporti con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà e affidabilità commerciale e sociale;
- richiedere i certificati antimafia ai fornitori, partner e/o collaboratori che intrattengono rapporti commerciali con Agrochimica.

#### *b) Rapporti con le istituzioni*

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, Agrochimica intrattiene relazioni e rapporti con le istituzioni (amministrazioni, enti pubblici statali, regionali e locali); tali rapporti devono essere intrattenuti nel costante rispetto della legge, devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza.

Agrochimica proibisce di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio al fine di influire nell'espletamento dei loro doveri.

Non sono, inoltre, consentiti omaggi o forme di ospitalità verso pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a meno che non siano di modico valore, e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, né da potere essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti e/o in modo improprio.

Agrochimica non può farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando ciò può creare conflitto di interesse.

#### *c) Rapporti con organi di comunicazione*

I rapporti con gli organi di comunicazione devono essere improntati alla massima chiarezza e garantire la costante corrispondenza alla verità di quanto comunicato. Le comunicazioni di Agrochimica verso l'esterno devono, pertanto, essere veritiere, chiare, trasparenti ed accurate, non ambigue o strumentali, coerenti, omogenee e conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

È necessario il preventivo accordo ed autorizzazione delle funzioni preposte qualora al dipendente sia richiesto di rappresentare la posizione e l'attività dell'azienda in qualsiasi forma ed occasione (ad



esempio conferenze, partecipazione a convegni e ad altri pubblici interventi, redazione di articoli o altre pubblicazioni).

### **5.3. Doni e omaggi d'affari**

Il personale di Agrochimica – e qualunque soggetto “terzo” che la rappresenti – non può, direttamente o indirettamente, offrire o ricevere regali, doni, denaro, o altre utilità nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o loro parenti.

In via del tutto eccezionale possono essere offerti o accettati solo regali o doni di carattere puramente simbolico o personalizzati e, comunque, di valore non superiore a 50,00 (cinquanta) euro; ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Regali e doni ricevuti di valore superiore a quanto sopra detto devono essere restituiti al mittente e, se ciò non fosse possibile, dovranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

L'offerta di denaro al personale di Agrochimica o a dipendenti di clienti, fornitori o terzi, costituisce un illecito perseguibile legalmente.

## **6. Conflitto di interessi**

### **6.1. Principi generali**

Agrochimica ha un rapporto di fiducia e di lealtà con i propri dipendenti, i quali devono perseguire, nell'esecuzione delle attività di propria competenza, gli obiettivi e gli interessi dell'azienda, evitando di svolgere attività che possano essere in antitesi rispetto a tali obiettivi ed interessi.

Il personale di Agrochimica è tenuto a rendere noti eventuali interessi economico-finanziari in aziende clienti, fornitrici o concorrenti di Agrochimica ove tali interessi possano determinare un conflitto di interessi.

Il personale dipendente deve rendere noto all'Organismo di Vigilanza:

- il mandato o gli incarichi in corso nei confronti di Enti locali e della Pubblica Amministrazione in generale;
- l'esistenza di rapporti di parentela ed affinità entro il quarto grado, con rappresentanti o dipendenti di Enti della Pubblica Amministrazione, con i quali Agrochimica intrattiene rapporti;
- l'individuazione dell'Ente qualora essi vengano a conoscenza dell'avvio di un rapporto di collaborazione da parte di Agrochimica con lo stesso Ente;

### **6.2. Attività lavorativa esterna**



Il personale di Agrochimica nello svolgimento delle proprie attività non può utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali, senza essere preventivamente autorizzato.

È fatto obbligo di evitare le situazioni anche solo apparenti di conflitto di interesse con l'azienda, e comunque di comunicare ai responsabili gerarchici l'insorgere di dette situazioni.

L'interruzione o la cessazione del rapporto lavorativo con Agrochimica, indipendentemente dalla causa, non giustifica alcuna rivelazione di informazioni riservate o l'esternazione di opinioni e convincimenti personali che possano arrecare danno all'immagine della Società.

### **6.3. Uso del tempo**

Il personale non può svolgere durante l'orario di lavoro attività personali e comunque diverse e non inerenti alle proprie mansioni e responsabilità.

## **7. Provvedimenti sanzionatori**

L'osservanza delle norme del presente Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e dei collaboratori.

Agrochimica sanziona i comportamenti del personale che non siano compatibili e rispettosi dei valori e dei principi che costituiscono il Codice Etico, secondo la gravità delle infrazioni commesse e dei comportamenti assunti, riservandosi la più ampia tutela dei propri interessi.

Le sanzioni saranno graduate in relazione alla gravità delle stesse, ed alla posizione del soggetto che le ha commesse; per la loro determinazione si rinvia alle **modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti, Statuto dei lavoratori**.

Qualora la violazione delle norme del presente Codice Etico fosse realizzata da un collaboratore o da un soggetto "terzo" avente rapporti contrattuali con la Società a seconda della gravità delle infrazioni e dei comportamenti, Agrochimica potrà avanzare richiesta di risoluzione contrattuale, oltre alla richiesta del risarcimento di eventuali danni.

Nessuno deve mai presumere di poter disattendere le normative di cui sopra, ritenendo che ciò sia nell'interesse della Società.

Nessuno, inoltre, all'interno di Agrochimica, ha l'autorità di impartire ordini o direttive in violazione del presente Codice Etico.

Ciascun collaboratore o dipendente è tenuto tempestivamente a riferire all'Organismo di Vigilanza, eventuali inosservanze e ogni richiesta di violazione, da qualunque parte proveniente, al già menzionato Codice.

## **8. Entrata in vigore**

Il presente Codice Etico entra in vigore a partire da luglio 2023.

